

Prot. N° 1822 / INT.

FASC. N° 324/2023-6.2



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Premesso che:

- che appare necessario, per sostenere i processi di innovazione organizzativa in atto con riguardo alla complessiva attività del Tribunale Ordinario di Siracusa, nonostante la perdurante carenza del personale amministrativo, poter ricorrere anche al contributo di esperienza di soggetti qualificati disponibili allo svolgimento di attività di volontariato;
- che l'Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato regionale della Sicilia ha manifestato la propria disponibilità a prestare, tramite le Sezioni territoriali ODV, un'attività di volontariato al fine di dare ausilio e supporto ai servizi resi dal Tribunale Ordinario di Siracusa;
- che l'art. 56, d. lgs 117/17, prevede che Amministrazioni Pubbliche [ex art. 1 d.lgs. 165/2001] possono stipulare convenzioni con le OdV a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”;
- che tale collaborazione appare idonea a contribuire alla maggiore efficienza dei processi di lavoro dell'attività contenziosa, consentendo di soddisfare rilevanti interessi pubblici;
- che gli associati dell'Associazione Nazionale Carabinieri, intendono prestare la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà ed al solo scopo di dare concreto ausilio al personale del Tribunale Ordinario di Siracusa;

convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1

L'Associazione Nazionale Carabinieri (da ora l'Associazione), preso atto di quanto descritto in premessa, manifesta la volontà di prestare a favore del Tribunale Ordinario di Siracusa, tramite le Sezioni territoriali ODV, l'attività di ausilio e di supporto meramente esecutivo al personale amministrativo degli uffici che gestiscono atti non coperti dal segreto d'indagine.

Per lo svolgimento di tale attività l'Associazione si avvarrà dei propri associati che si dichiarano disponibili, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.

A tal fine, il referente della Sezione ANC di Siracusa, individuato nel Presidente pro tempore, invierà al Tribunale Ordinario di Siracusa (da ora Tribunale) un elenco contenente i nominativi degli associati (di seguito per brevità i volontari) disposti a svolgere l'attività di volontariato nei termini descritti.

Tale elenco conterrà, altresì, le giornate e gli orari di massima per i quali i volontari si renderanno disponibili ad operare e sarà cura dell'Associazione integrarlo e modificarlo nel caso di variazione degli stessi ovvero della loro disponibilità. Ad ogni modo, il Tribunale impiegherà i volontari secondo le modalità ed i tempi più funzionali agli obiettivi da perseguire.

L'Associazione garantisce il possesso delle qualità morali e di condotta, previste dall'art 35 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli associati che intende impiegare nell'attività di volontariato di cui al presente accordo. Il Tribunale ha la facoltà di eseguire i dovuti accertamenti sul conto dei volontari impiegati, al fine di verificare il possesso delle necessarie qualità morali e di condotta.


Art. 2

L'attività di volontariato oggetto del presente accordo non costituirà, in nessun caso, rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non comporterà alcun onere per il Tribunale e, comunque, per la finanza pubblica.

Le Sezioni dell'Associazione sono tenute a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile ai volontari impegnati nelle attività di attuazione del presente accordo di collaborazione.

Art. 3

La Dirigenza Amministrativa del Tribunale individuerà gli uffici ed i servizi nei quali i volontari saranno impiegati, sotto il controllo del personale delegato a sovrintendere l'attività individuata, senza obbligo di osservanza di un orario di lavoro e con la sola indicazione delle giornate e degli orari di massima per le quali gli stessi si renderanno disponibili.



In nessun caso i volontari potranno essere impiegati in attività implicanti valutazioni e scelte operative che saranno sempre e comunque eseguite dal personale in servizio presso i rispettivi servizi.

Art. 4

L'attività prestata dai volontari sarà oggetto di controllo e di verifica del Tribunale per il tramite del responsabile dell'ufficio assegnatario, ai fini della necessaria tutela e riservatezza della documentazione, degli atti e dei dati trattati.

In ogni caso, durante il periodo di attività, il volontario sarà tenuto:

- a svolgere i compiti affidatigli con diligenza e continuità, preavvertendo nel caso in cui sia impossibilitato a garantire la presenza nei termini precedentemente indicati dallo stesso;
- con specifico impegno scritto, a rispettare gli obblighi di riservatezza, di decoro e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite in ragione della collaborazione;
- a non svolgere altre attività che possano porsi in conflitto di interesse con le notizie e le informazioni apprese nel contesto dell'attività svolta.

Sarà cura ed onere del Tribunale, anche per il tramite del responsabile dell'ufficio assegnatario, accertare eventuali violazioni o negligenze ed estromettere coloro i quali, tra i volontari, si siano resi responsabili di mancanze o scorrettezze, comunicando prontamente i fatti anche per l'opportuna informazione all'Associazione.

Art. 5

Il Tribunale si impegnerà ad assicurare quanto necessario per rendere possibile ed efficace l'attività di volontariato oggetto del presente accordo, riservandosi nel contempo la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento della stessa.

Art. 6

La durata del presente accordo di collaborazione è di anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente per l'anno successivo, salva espressa volontà contraria, comunicata 3 (tre) mesi prima della scadenza.


Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente intesa, previa comunicazione scritta, prima del termine fissato per la scadenza, in casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti.



Il protocollo potrà essere, altresì, sciolto nel caso in cui il Tribunale individui nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto dell'accordo, o si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base dell'accordo stesso.

Siracusa, 20 Novembre 2023

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Dorotea Quartararo



Il Comandante Provinciale dei Carabinieri
Col. t.ISSM Gabriele Barrecchia



Il Presidente dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di Siracusa
Brig. Capo Valentino De Ieso

